

**Ordinanza del DFI  
sul controllo dell'importazione e del transito  
di animali e prodotti animali  
(Ordinanza sui controlli OITE)**

del 16 maggio 2007 (Stato 1° giugno 2013)

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)<sup>1</sup>,*

visti gli articoli 39 capoverso 1 e 52 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>2</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE);

visto l'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>3</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi;

visti gli articoli 3 capoverso 2, 10 capoverso 5 e 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 agosto 2008<sup>4</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA);

visto l'articolo 5 dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>5</sup> concernente l'importazione di animali da compagnia,<sup>6</sup>

*ordina:*

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza stabilisce:

- a. da quali Paesi o regioni e da quali aziende sono autorizzati l'importazione e il transito di animali e prodotti animali;
- b. quali animali e prodotti animali sono soggetti al controllo veterinario di confine;
- c.<sup>7</sup> quali condizioni di importazione per prodotti animali provenienti da Paesi terzi valgono nel traffico turistico.

**Art. 2**            Definizioni

I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell'OITE.

RU 2007 2717

<sup>1</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>2</sup> RS 916.443.10

<sup>3</sup> RS 916.443.12

<sup>4</sup> RS 916.443.13

<sup>5</sup> RS 916.443.14

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1619).

<sup>7</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFI dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1619).

**Art. 3<sup>8</sup>** Condizioni di importazione e transito

<sup>1</sup> I testi normativi dell'Unione europea (UE) concernenti le condizioni di importazione e transito sono elencati nell'allegato 1.

<sup>2</sup> In mancanza di disposizioni dell'UE, l'Ufficio federale di veterinaria stabilisce le condizioni di importazione e transito. Per quanto concerne le derrate alimentari di origine animale, esso stabilisce le condizioni di importazione e transito d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica.

**Art. 4** Certificati complementari

<sup>1</sup> Per l'importazione delle seguenti specie animali provenienti da Stati membri dell'UE è richiesto un certificato complementare conformemente all'allegato 11 appendice 2 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>9</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo):<sup>10</sup>

- a. animali della specie bovina: un certificato attestante che gli animali sono indenni da IBR/IPV (cap. I B n. 6 dell'Accordo);
- b. animali della specie suina: certificato attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky (cap. I B n. 7 dell'Accordo); e
- c. gallinacci (*Galliformes*), palmipedi (*Anseriformes*) e struzioniformi (*Struthioniformes*) nonché le uova da cova di questi animali: un certificato attestante che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle (cap. IV B n. 8 dell'Accordo).

<sup>2</sup> Il rilascio del certificato complementare deve essere annotato dal veterinario ufficiale nel certificato *Traces*.

<sup>3</sup> Se gli animali provengono da Paesi terzi, occorre che il veterinario ufficiale rilasci un certificato complementare contenente le garanzie di polizia sanitaria di cui al capoverso 1. Il testo del certificato complementare è pubblicato in Internet<sup>11</sup>.

**Art. 5<sup>12</sup>** Controllo da parte del servizio veterinario di confine

L'obbligo di controllo da parte del servizio veterinario di confine per le partite provenienti da Paesi terzi e importate per via aerea è disciplinato dalla decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007<sup>13</sup>, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE.

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 807).

<sup>9</sup> RS 0.916.026.81

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 807).

<sup>11</sup> [www.bvet.admin.ch/ein\\_ausfuhr/?lang=it](http://www.bvet.admin.ch/ein_ausfuhr/?lang=it)

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 807).

<sup>13</sup> GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/31/UE, GU L 21 del 24.1.2012, pag. 1.

**Art. 5a**<sup>14</sup> Importazione e transito soggetti a oneri particolari

I prodotti animali di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a OITPA ai quali al momento dell'importazione si applicano oneri particolari secondo l'articolo 8 capoversi 2-4 OITPA sono elencati nell'allegato 3.

**Art. 5b**<sup>15</sup> Importazione nel traffico turistico

<sup>1</sup> L'importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è disciplinata dalle disposizioni dell'allegato 4.

<sup>2</sup> I prodotti importati possono essere utilizzati esclusivamente per il consumo privato.

**Art. 6** Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue.

...<sup>16</sup>

**Art. 7**<sup>17</sup>**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

<sup>14</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU **2008** 4443).

<sup>15</sup> Introdotto dal n. I dell'O del DFI dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU **2009** 1619).

<sup>16</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2007** 2717.

<sup>17</sup> Abrogato dal n. I dell'O del DFI del 31 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5273).

*Allegato I<sup>18</sup>*  
(art. 3 cpv. 1)

## Testi normativi dell'UE concernenti le condizioni di importazione e transito

### 1. Paesi terzi e regioni di Paesi terzi autorizzati

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. artiodattili, perissodattili (senza equidae) e proboscidi; carni fresche di animali dell'ordine artiodattili, perissodattili e proboscidi e della famiglia equidae; api e bombi	<p>Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 482/2013, GU L 139 del 25.5.2013, pag. 6.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/489/UE, GU L 231 del 28.8.2012, pag. 13.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/161/UE, GU L 90 del 28.3.2013, pag. 99.</p>
2. prodotti a base di carne; stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano	<p>Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49;</p>

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I cpv. 1 dell'O dell'UFV del 9 nov. 2010 (RU **2010** 5097). Aggiornato dai n. I delle O dell'UFV del 29 dic. 2011 (RU **2012** 375), del 16 gen. 2012 (RU **2012** 461), dal n. II dell'O del DFI del 13 feb. 2012 (RU **2012** 807), dai n. I delle O dell'UFV del 29 mar. 2012 (RU **2012** 1607), del 16 mag. 2012 (RU **2012** 2857), dell'11 giu. 2012 (RU **2012** 3469), del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6011), del 19 nov. 2012 (RU **2012** 6435), del 16 nov. 2012 (RU **2012** 6439), del 29 nov. 2012 (RU **2012** 6883), del 12 dic. 2012 (RU **2012** 7179), del 5 feb. 2013 (RU **2013** 681), del 28 feb. 2013 (RU **2013** 801), del 26 mar. 2013 (RU **2013** 1061), del 4 apr. 2013 (RU **2013** 1065), del 10 apr. 2013 (RU **2013** 1101), dal n. I cpv. 1 dell'O dell'UFV del 22 apr. 2013 (RU **2013** 1263), dai n. I delle O dell'UFV del 21 mag. 2013 (RU **2013** 1541), del 14 mag. 2013 (RU **2013** 1363) e del 31 mag. 2013, in vigore dal 1° giu. 2013 (RU **2013** 1575).

---

Categoria	Testo normativo dell'UE
	<p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/217/UE, GU L 129 del 14.5.2013, pag. 38.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/489/UE, GU L 231 del 28.8.2012, pag. 13.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/161/UE, GU L 90 del 28.3.2013, pag. 99.</p>
3. equidi; sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	<p>Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/167/UE, GU L 95 del 5.4.2013, pag. 19.</p>
4. pollame; pulcini di un giorno; uova da cova; uova esenti da organismi patogeni specifici; carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica; uova e ovoprodotti	<p>Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2013, GU L 129 del 14.5.2013, pag. 25.</p> <p>Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera, GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/248/UE, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 42.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/161/UE, GU L 90 del 28.3.2013, pag. 99.</p>

---

Categoria	Testo normativo dell'UE
5. embrioni di bovini	Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/414/UE, GU L 194 del 21.7.2012, pag. 12.
6. sperma di animali domestici della specie bovina	Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/415/UE, GU L 194 del 21.7.2012, pag. 26.
7. sperma di suini domestici	Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina, versione della GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29.
8. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina	Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/411/UE, GU L 192 del 20.7.2012, pag. 16.
9. ovuli ed embrioni della specie suina	Decisione 2008/636/CE della Commissione, del 22 luglio 2008, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di ovuli ed embrioni della specie suina, versione della GU L 206 del 2.08.2008, pag. 32.
10. volatili diversi dal pollame	Regolamento (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione della GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1. Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/248/UE, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 42.
11. carni dei conigli d'allevamento, carni di leporidi selvatici, carni di alcuni mammiferi terrestri selvatici (senza ungulati)	Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento, GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12;

---

Categoria	Testo normativo dell'UE
	<p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2013, GU L 62 del 6.3.2013, pag. 22.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/161/UE, GU L 90 del 28.3.2013, pag. 99.</p>
12. lumache, cosce di rana, gelatina, miele e pappa reale destinati al consumo umano	<p>Decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di Paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2006/696/CE, GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/161/UE, GU L 90 del 28.3.2013, pag. 99.</p>
13. sottoprodotti di origine animale	<p>Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.</p> <p>Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 294/2013, GU L 98 del 6.4.2013, pag. 1.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/489/UE, GU L 231 del 28.8.2012, pag. 13.</p>

---

Categoria	Testo normativo dell'UE
14. latte e prodotti a base di latte	<p>Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 300/2013, GU L 90 del 28.3.2013, pag. 71.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/161/UE, GU L 90 del 28.3.2013, pag. 99.</p>
15. pesci, molluschi, crostacei d'acquacoltura, prodotti di questi animali e animali acquatici ornamentali	<p>Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012, GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.</p> <p>Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.</p> <p>Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/161/UE, GU L 90 del 28.3.2013, pag. 99.</p>
16. prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano	<p>Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca, GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/692/UE, GU L 308 dell'8.11.2012, pag. 25.</p>
17. cani, gatti e furetti	<p>Decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione, versione della GU L 343 del 23.12.2011, pag. 65.</p>



## 2. Aziende di Paesi terzi autorizzate

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. embrioni di bovini	<p>Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1;</p> <p>modificata in ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.</p>
2. sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	<p>Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzino dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione, versione della GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52.</p> <p>Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/112/UE, GU L 50 del 23.2.2012, pag. 51.</p>
3. prodotti di origine animale destinati al consumo umano	<p>Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2011, GU L 196 del 28.7.2011, pag. 3.</p>
4. sperma di animali domestici della specie bovina	<p>Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/629/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 22.</p>
5. sperma di suini domestici	<p>Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina, GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62;</p> <p>modificata in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012, GU L 61 del 2.3.2012, pag. 1.</p>
6. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina	<p>Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione, versione della GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74.</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
	<p>Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/112/UE, GU L 50 del 23.2.2012, pag. 51.</p>
7. volatili diversi dal pollame	<p>Regolamento (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione della GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1.</p>
8. sottoprodotti di origine animale	<p>Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 294/2013, GU L 98 del 6.4.2013, pag. 1.</p>
9. animali d'acquacoltura	<p>Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.</p>

### 3. Elenco dei testi normativi dell'Unione europea concernenti i certificati veterinari ufficiali

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. artiodattili, perissodattili (senza equidae) e proboscidi; carni fresche di animali dell'ordine artiodattili, perissodattili, proboscidi e della famiglia equidae; api e bombi	<p>Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/253/UE, GU L 125 del 12.5.2012, pag. 51.</p> <p>Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1;</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
	<p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 482/2013, GU L 139 del 25.5.2013, pag. 6.</p> <p>Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.</p>
2. equidi	<p>Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, versione della GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.</p> <p>Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio, versione della GU L 32 del 4.2.2010, pag. 9.</p>
3. cavalli registrati	<p>Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati, GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2010/463/UE, GU L 220 del 21.8.2010, pag. 74.</p> <p>Decisione 2008/698/CE della Commissione, dell'8 agosto 2008, relativa all'ammissione temporanea e alle importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica, versione della GU L 235 del 2.9.2008, pag. 16.</p>
4. cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali	<p>Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2010/463/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati nonché le importazioni di sperma della specie equina da alcune parti dell'Egitto, GU L 220 del 21.8.2010, pag. 74.</p>
5. equidi da macello	<p>Decisione 93/196/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi da macello, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 7;</p> <p>modificata in ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria),</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
	pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.
6. equidi registrati ed equidi da riproduzione e produzione	<p>Decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2010/463/UE della Commissione, del 20 agosto 2010, recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l'ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati nonché le importazioni di sperma della specie equina da alcune parti dell'Egitto, GU L 220 del 21.8.2010, pag. 74.</p>
7. pollame; pulcini di un giorno; uova da cova; uova esenti da organismi patogeni specifici; carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica; uova e ovoprodotti	<p>Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2013, GU L 129 del 14.5.2013, pag. 25.</p> <p>Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera, GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/248/UE, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 42.</p>
8. embrioni di bovini	<p>Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE, GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/414/UE, GU L 194 del 21.7.2012, pag. 12.</p>
9. sperma di animali domestici della specie bovina	<p>Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/415/UE, GU L 194 del 21.7.2012, pag. 26.</p> <p>Decisione 2005/290/CE della Commissione, del 4 aprile 2005, che stabilisce certificati semplificati per l'importazione di sperma della specie bovina e di carni fresche della specie porcina provenienti dal Canada e recante modifica della decisione 2004/639/CE, GU L 93 del 12.4.2005, pag. 34;</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
	modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/630/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32.
10. Sperma di suini domestici	Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina, versione della GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29.
11. sperma, ovuli ed embrioni della specie equina	Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione, versione della GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52.
12. scambi e importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni	Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/112/UE, GU L 50 del 23.2.2012, pag. 51.
13. volatili diversi dal pollame	Regolamento (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena, versione della GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1. Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/248/UE, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 42.
14. cani, gatti e furetti	Decisione 2005/64/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati, versione della GU L 27 del 29.1.2005, pag. 48. Decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l'Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l'Unione, versione della GU L 343 del 23.12.2011, pag. 65.

Categoria	Testo normativo dell'UE
15. carni dei conigli d'allevamento, carni di leporidi selvatici, carni di alcuni mammiferi terrestri selvatici (senza ungulati)	Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento, GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2013, GU L 62 del 6.3.2013, pag. 22.
16. prodotti a base di carne; stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano	Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da Paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/217/UE, GU L 129 del 14.5.2013, pag. 38.
17. preparazioni di carni	Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione da paesi terzi di carni macinate e preparazioni di carni e che abroga la decisione 97/29/CE, GU L 240 del 23.09.2000, pag. 19; modificata in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 191/2013, GU L 62 del 6.3.2013, pag. 22.
18. gelatina commestibile, collagene e materie prime per la produzione di gelatina commestibile e collagene	Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012, GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.
19. latte e prodotti a base di latte	Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 300/2013, GU L 90 del 28.3.2013, pag. 71.
20. involucri di origine animale	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1;

---

Categoria	Testo normativo dell'UE
	<p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 56/2013, GU L 21 del 24.1.2013, pag. 3.</p> <p>Decisione 2003/779/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di involucri di origine animale da paesi terzi, GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 38;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione 2004/414/CE, GU L 151 del 30.4.2004, pag. 64, rettificata nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 56.</p> <p>Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/489/UE, GU L 231 del 28.8.2012, pag. 13.</p>
21. sottoprodotti di origine animale	<p>Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dalla direttiva 2010/63/UE, GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.</p> <p>Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 294/2013, GU L 98 del 6.4.2013, pag. 1.</p>
22. pesci, molluschi, crostacei d'acquacoltura e prodotti di questi animali e animali acquatici ornamentali	<p>Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012, GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.</p> <p>Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94.</p>

---

Categoria	Testo normativo dell'UE
23. prodotti della pesca e d'acquacoltura, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano	<p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012, GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.</p> <p>Decisione 2006/199/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, che stabilisce condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari degli Stati Uniti d'America, versione della GU L 71 del 10.3.2006, pag. 17.</p>
24. cosce di rana e lumache	<p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012, GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.</p>
25. sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina	<p>Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/411/UE, GU L 192 del 20.7.2012, pag. 16.</p>
26. miele e altri prodotti apicoli	<p>Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27;</p> <p>modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012, GU L 306 del 6.11.2012, pag. 1.</p>



Categoria	Testo normativo dell'UE
27. derrate alimentari contenenti prodotti trasformati sia di origine animale sia di origine vegetale	Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009, GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 468/2012, GU L 144 del 5.6.2012, pag. 1.

#### **4. Paesi terzi che beneficiano di agevolazioni sui certificati veterinari ufficiali**

Categoria	Testo normativo dell'UE
Nuova Zelanda	Decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda, GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38; modificata in ultimo dalla decisione 2006/855/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, che modifica la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda, GU L 338 del 5.12.2006, pag. 45.

#### **5. Misure protettive nei confronti della salute animale e della sicurezza delle derrate alimentari**

Categoria	Testo normativo dell'UE
1. prodotti di origine animale	Decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/482/UE, GU L 226 del 22.8.2012, pag. 5. Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012, GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31.

Categoria	Testo normativo dell'UE
2. carni fresche di pollame, ratti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento; preparazioni e prodotti a base di tali carni; alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi derivati da tali carni; uova per il consumo umano; trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli	<p>Decisione 2005/692/CE della Commissione, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi terzi, GU L 263 dell'8.10.2005, pag. 20;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/248/UE, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 42.</p>
3. molluschi bivalvi vivi	<p>Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/729/UE, GU L 327 del 27.11.2012, pag. 56.</p>
4. prodotti della pesca e dell'acquacoltura	<p>Decisione 2002/249/CE della Commissione, del 27 marzo 2002, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano e importati dal Myanmar, versione della GU L 84 del 28.3.2002, pag. 73.</p> <p>Decisione 2004/225/CE della Commissione, del 2 marzo 2004, recante misure di protezione per quanto riguarda alcuni animali vivi e prodotti animali originari o provenienti dall'Albania, versione della GU L 68 del 6.3.2004, pag. 34.</p> <p>Decisione 2007/82/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano provenienti dalla Repubblica di Guinea, versione della GU L 28 del 3.2.2007, pag. 25.</p> <p>Decisione 2007/642/CE della Commissione, del 4 ottobre 2007, relativa a misure d'emergenza che si applicano ai prodotti della pesca importati dall'Albania e destinati al consumo umano, versione della GU L 260 del 5.10.2007, pag. 21.</p> <p>Decisione 2008/630/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano, GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 49;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/742/UE, GU L 297 del 16.11.2011, pag. 68.</p> <p>Decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9;</p> <p>modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/729/UE, GU L 327 del 27.11.2012, pag. 56.</p>

Categoria	Testo normativo dell'UE
	Decisione 2010/381/UE della Commissione, dell'8 luglio 2010, relativa a misure urgenti da applicare alle partite di prodotti dell'acquicoltura importati dall'India e destinati al consumo umano, GU L 174 del 9.7.2010, pag. 51; modificata in ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/690/UE, GU L 308 dell' 8.11.2012, pag. 21.
5. pesci vivi e prodotti dell'acquicoltura	Regolamento (CE) n. 1252/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che deroga al regolamento (CE) n. 1251/2008 e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni animali d'acquicoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 76.
6. derrate alimentari o mangimi contenenti latte o prodotti a base di latte	Regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE della Commissione, versione della GU L 311 del 26.11.2009, pag. 3, rettificato nella GU L 161 del 29.6.2010, pag. 12.
7. prodotti di origine animale destinati all'alimentazione animale	Decisione 2002/805/CE della Commissione, del 15 ottobre 2002, recante misure di protezione applicabili a taluni prodotti di origine animale destinati all'alimentazione animale e importati dall'Ucraina, versione della GU L 278 del 16.10.2002, pag. 24.
8. cani delle praterie, roditori e scoiattoli non addomesticati	Decisione 2003/459/CE della Commissione, del 20 giugno 2003, recante misure protettive nei confronti del virus monkeypox, versione della GU L 154 del 21.6.2003, pag. 112.
9. ruminanti, sperma, ovuli ed embrioni di questi animali	Decisione 2003/845/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini per le importazioni di alcuni animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni provenienti dall'Albania, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro, versione della GU L 321 del 6.12.2003, pag. 61.
10. carne equina e prodotti a base di carne equina	Decisione 2006/27/CE della Commissione, del 16 gennaio 2006, relativa alle condizioni particolari di importazione della carne equina e dei prodotti a base di carne equina originari del Messico e destinati al consumo umano, versione della GU L 19 del 24.1.2006, pag. 30.
11. volpi volanti, cani e gatti	Decisione 2006/146/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia, versione della GU L 55 del 25.2.2006, pag. 44.

*Allegato 2*<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Abrogato dal n. II dell'O del DFI del 31 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5273).

*Allegato 3<sup>20</sup>  
(art. 5a)*

## **Prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari**

I prodotti animali la cui importazione è soggetta a oneri particolari secondo l'articolo 8 capoversi 2-4 OITPA sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti certificati:

Fonte	valido dal	valido fino al
1. Certificato 3(D) per la spedizione / il transito di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 <sup>21</sup> .	4.3.2011	
2. Certificato 3(F) per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	
3. Certificato 8 per la spedizione / il transito di sottoprodotti di origine animale destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o da utilizzare come campioni commerciali secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	
4. Certificato 10(B) per la spedizione / il transito di grassi fusi non destinati al consumo umano, da utilizzare per determinati usi esterni alla catena dei mangimi secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	
5. Certificato 14(A) per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	
6. Certificato 14(B) per la spedizione / il transito di derivati lipidici non destinati al consumo umano, da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011	4.3.2011	

<sup>20</sup> Introdotto dal n. II dell'O del DFI del 27 ago. 2008 (RU **2008** 4443). Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell'O dell'UFV del 22 apr. 2013, in vigore dal 26 apr. 2013 (RU **2013** 1263).

<sup>21</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 feb. 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 294/2013, GU L 98 del 6.4.2013, pag. 1.

---

Fonte	valido dal	valido fino al
7. Modello di dichiarazione 16 per la dichiarazione dell'importatore per la spedizione di ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna) o zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) da non utilizzare come materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	
8. Certificato 18 per la spedizione o il transito di corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di fertilizzanti organici o ammendanti secondo l'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011.	4.3.2011	

---

*Allegato 4<sup>22</sup>*  
(art. 5b)

## **Importazione nel traffico turistico di prodotti animali provenienti da Paesi terzi**

### I. Non possono essere importati:

- a. sottoprodotti di origine animale, ad eccezione dei prodotti provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino (numero II) e degli alimenti speciali per animali di cui al numero III lettera a; e
- b. le seguenti derrate alimentari, ad eccezione delle derrate alimentari di cui al numero II e dell'importazione di cui al numero III lettera d:

Voce di tariffa	Designazione	Campo d'applicazione
1. ex capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Tutte, ad eccezione delle cosce di rane
2. 0401-0406	Latte e derivati del latte	Tutti
3. 0504 00	Budella, vesciche e stomaci di animali diversi dai pesci	Tutti
4. 1501 00	Grassi di maiale, compreso lo strutto, e grassi di volatili	Tutti
5. 1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina	Tutti
6. 1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo	Tutti
7. 1506 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, a meno che siano stati modificati chimicamente	Tutti
8. 1601 00	Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Tutti
9. 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Tutte
10. 1702 11 00 1702 19 00	Lattosio e sciroppo di lattosio	Tutti
11. ex 1901	Estratti di malto e preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
12. ex 1902	Paste alimentari, p. es. spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni o cuscus	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte

<sup>22</sup> Introdotta dal n. II dell'O del DFI dell'8 apr. 2009, in vigore dal 1° mag. 2009 (RU 2009 1619).

Voce di tariffa	Designazione	Campo d'applicazione
13. ex 1905 90	Pane, torte, biscotti e altri prodotti della panetteria	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
14. ex 2004, ex 2005	Ortaggi o legumi, a meno che siano preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
15. ex 2103	Salse e preparazioni per salse	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
16. ex 2104	Zuppe, minestre e brodi come pure preparazioni per zuppe, minestre e brodi; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
17. ex 2105 00	Gelati	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte
18. ex 2106	Preparazioni alimentari che non sono elencate al numero II o III.	Soltanto preparazioni contenenti carne, latte o derivati del latte

II. Possono essere importati senza restrizioni prodotti animali provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino nonché le seguenti derrate alimentari, se non contengono carne:

- a. biscotti e pasticcini simili;
- b. pane;
- c. torte;
- d. cioccolato;
- e. prodotti dolciari, compresi i dolciumi;
- f. capsule di gelatina non riempite;
- g. complementi alimentari confezionati per i consumatori finali, che contengono quantitativi esigui di prodotti di origine animale, nonché complementi alimentari che contengono glucosamina, condroitina o chitosano;
- h. estratti e concentrati di carne;
- i. olive ripiene di pesce;
- j. paste alimentari che non sono mischiate con prodotti a base di carne o ne sono ripiene;
- k. brodi di carne e aromi per minestre confezionati per i consumatori finali, che contengono estratti di carne, concentrati di carne, grassi animali oppure olio di pesce, polvere di pesce o estratti di pesce;
- l. pesce e prodotti a base di pesce provenienti dalle Isole Faeröer e dall'Islanda;



- m. prodotti composti che non contengono carne e sono composti per meno della metà da prodotti trasformati di origine animale, se:
1. sono conservabili a temperatura ambiente oppure, al momento della fabbricazione, sono stati interamente cotti al punto giusto o sottoposti a un trattamento termico, di modo che non vi è più contenuto alcun tipo di prodotto crudo,
  2. sono contrassegnati univocamente come destinati al consumo umano, e
  3. sono imballati in modo sicuro o sigillati in contenitori puliti.

### III. Possono essere importati in misura limitata:

Prodotto	Provenienza	Condizioni
a. Latte in polvere per neonati, alimenti per la prima infanzia e alimenti destinati a fini medici speciali per l'uomo e gli animali, se:	Croazia, Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	al massimo 10 kg per persona risp. per animale preso con sé
1. i prodotti sono conservabili a temperatura ambiente;		
2. si tratta di prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale; e	Altri Paesi terzi	al massimo 2 kg per persona risp. per animale preso con sé
3. la confezione è integra, a meno che non venga già utilizzata.		
b. Pesci freschi, sventrati, e prodotti a base di pesce.	Tutti i Paesi terzi, ad eccezione delle Isole Faerøer e dell'Islanda	al massimo 20 kg per persona o un pesce intero, sventrato, senza limitazione di peso per persona
c. Derrate alimentari non elencate al numero I, II o III lettere a e b, come uova e miele.	Croazia, Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	al massimo 10 kg per persona
	Altri Paesi terzi	al massimo 2 kg per persona
d. Derrate alimentari elencate al numero I lettera b e sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da compagnia.	Croazia, Isole Faerøer, Groenlandia, Islanda	al massimo 10 kg per persona

